DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 26

Differimento di termini in materia sanitaria

All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "nel primo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi cinque mesi del";

b) al comma 7 le parole: "ai primi tre mesi del 1993" e "nel mese di aprile 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ai primi cinque mesi del 1993" e "nel mese di giugno 1993";

c) al comma 10 le parole: "all'intero primo trimestre 1993", "entro il 30 giugno 1993" e "nel primo trimestre 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "agli interi primi cinque mesi del 1993", "entro il 30 agosto 1993" e "nei primi cinque mesi del 1993";

d) al comma 11 le parole: "il rendiconto del primo trimestre 1993 e' inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "e' inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993";

e) al comma 16 le parole: "i primi sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi".

Versione in vigore dal 2 maggio 1993, non più in vigore dal 1 luglio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-130-1993/art-26-differimento-di-termini-in-materia-sanitaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it